

Giolitti, presidente del Consiglio. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Giolitti, presidente del Consiglio. Non intendo entrare in un argomento che eccederebbe i limiti di una interrogazione; ma solamente di completare le notizie di fatto a cui la interrogazione si riferisce.

Debbo osservare all'onorevole Colajanni che il Senato non ha nominato alcuna Commissione. Ci fu una riunione privata di Senatori i quali si raccolsero come potrebbero farlo dei privati cittadini, allo scopo di studiare un argomento; ma del risultato di questi studi il Governo non ha avuto ufficialmente notizia alcuna.

Presidente. Viene ora la interrogazione dell'onorevole Luzzatto Attilio, il quale desidera di sapere dal ministro guardasigilli, « se e come intenda riparare alla disformità ed alle contraddizioni cui dà luogo nella giurisprudenza dei diversi Tribunali italiani l'applicazione degli articoli 393 e seguenti del Codice penale vigente. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Bonacci, ministro di grazia e giustizia. Giorni sono riprendo ad una interrogazione dell'onorevole Comandini, io manifestai tutto il mio pensiero sull'argomento cui si riferisce la interrogazione del mio amico onorevole Attilio Luzzatto; quindi potrei quasi dire di avere anticipatamente risposto alla sua interrogazione.

Prescindendo dalla repugnanza grandissima che io sento per una mutazione nel Codice penale che da sì poco tempo è in vigore, e che, come dissi giorni sono, ha avuto così universale approvazione e plauso all'interno ed all'estero, io in verità non vedo la ragione per cui si dovrebbe fare oggi una mutazione al disposto degli articoli 393 e seguenti del Codice penale vigente.

Non intende il Codice penale chi dice che in quelle disposizioni esso abbia confuso concetti giuridici disparatissimi, ed al reato della diffamazione abbia applicato i criterii delle contravvenzioni; in altri termini, che abbia creato un delitto senza il dolo, e che nel definire il reato della diffamazione abbia fatto astrazione dall'*animus iniuriandi*.

Questa teorica non è nell'articolo 393 del Codice penale, la cui formula è sostanzialmente conforme tanto a quella dei Codici pe-

nali anteriori, il sardo, il toscano, come a quella di tutti i Codici inglesi e di altri popoli civili; e la quale non reca alcuna offesa ai principii di ragione, che regolano questa materia.

Ma l'onorevole Luzzatto mi richiama più specialmente alla giurisprudenza. Io non mi debbo far giudice delle sentenze dei magistrati; pur tuttavia non mi rifiuto di seguire l'onorevole Luzzatto su questo terreno.

Ho esaminato la giurisprudenza che conviene ricercare soprattutto nei pronunciati della Corte regolatrice; ed ho trovato sentenze che sono pienamente conformi alla lettera ed allo spirito della legge. Ricordo specialmente una sentenza, che l'onorevole interrogante conosce, dell'ottobre 1891; nella quale, interpretandosi l'articolo 393, sono espresse più elegantemente, ma non meno esplicitamente, le cose che io ho detto testè sul vero significato di questa disposizione di legge.

In quanto alle sentenze dei giudici del fatto, s'inganna l'onorevole Luzzatto se crede che vi sia tra esse contraddizione. Vi è differenza nel giudizio dei fatti, in quanto una sentenza ritiene che sia provato nel caso lo estremo del dolo, ed un'altra, in differenti termini di fatto, ritiene che l'estremo del dolo non sia provato. Questa non è contraddizione, ma è differenza di giudizio che ripete la sua origine nella differenza del fatto. Quindi, allo stato delle cose, io credo che non vi sia nulla da fare. Bisogna aver fede nella sapienza della nostra magistratura. Che se mai qualche differenza si manifestasse anche sul punto di diritto, abbiamo una Corte regolatrice, la quale con i suoi giudicati non mancherebbe di stabilire le vere massime, che sarebbero poi seguite da tutti i tribunali.

E se anche vi fosse stato un qualche caso nel principio dell'applicazione del Codice penale, in cui si fosse malamente interpretata la legge, non sarebbe questa una buona ragione per mutare la legge. Mutando la legge per cagione così lieve, noi daremmo un ben triste spettacolo di volubilità legislativa.

Creda pure l'onorevole mio amico Luzzatto, che la stampa, quella istituzione che è una delle maggiori glorie della civiltà moderna, che è una vera scuola di civiltà (*Mormorio*), che è la colonna luminosa che precede, guida il popolo sulla via del progresso, purchè non dimentichi l'alta e nobilissima sua missione, nulla ha da temere in Italia dalle leggi